

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN COSSATO IN FRAZIONE PARLAMENTO, AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.LGS. 38/2021

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

- il Comune di Cossato, con sede in, qui rappresentato da, nato a il, domiciliato, per questo atto, presso la sede municipale, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI COSSATO che rappresenta nella sua qualità di (per brevità successivamente denominato concedente)

- il Sig., nato a il, residente in, che interviene in questo atto in qualità di della A.S.D/S.S..... codice fiscale, con sede legale in che assume la seguente forma giuridica prevista dall’art.2, comma 1, del D.lgs. n.38/2021 “.....” che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata (per brevità successivamente denominato concessionario).

PREMESSO

- che con Delibera n. del .. è stato approvato l’avviso per la presentazione di proposte per la riqualificazione e per l’affidamento in gestione ex art. 5 del D.lgs n.38/2021, del complesso sportivo Parlamento;
- che con deliberazione n. del... è stato riconosciuto l’interesse pubblico della migliore proposta formulata da..... e la gestione in oggetto è stata affidata alla medesima

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Obiettivi dell’affidamento della gestione a terzi dell’impianto sportivo Parlamento

1. Il Comune con l’affidamento della gestione a terzi dell’impianto sportivo in oggetto si propone di proseguire nell’adempimento degli obblighi previsti nello Statuto Comunale e nel Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n.97 del 19/12/2000.
2. Nello specifico si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione e la concessione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

La struttura è formata da attrezzature e impianti prevalentemente (ma non esclusivamente) destinati al gioco del calcio, pertanto le attività che possono essere realizzate devono essere riconducibili prioritariamente a tale disciplina sportiva. Ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative sono ammissibili in quanto complementari all’attività calcistica e in funzione della loro utilità sociale, culturale e sportiva collettiva, con particolare attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel suddetto settore.

La concessione rientra nella tipologia di gestione indiretta senza finalità di lucro dell’impianto che risulta pertanto:

- essere destinato allo svolgimento di pratiche sportive non suscettibili di apportare significative entrate;
- avere un bacino d’utenza specifico per la pratica di attività sportive riferite alla peculiarità dell’impianto;
- di competenza dell’Amministrazione Comunale la determinazione delle tariffe per l’eventuale utilizzo temporaneo da parte di Associazioni Sportive;
- non poter ospitare servizi accessori con valenza imprenditoriale per cui la gestione non è suscettibile di effettiva e significativa redditività. Si precisa a tal proposito che, relativamente al locale ristoro annesso all’impianto, previ eventuali interventi di natura edilizia, commerciale,

igienico-sanitaria, ecc. finalizzati ad ottenere tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze ecc. al fine del rispetto di tutte le condizioni igienico sanitarie, di sicurezza dei locali e di regolarità edilizia degli stessi per l'esercizio conforme a legge, deve in ogni caso configurarsi come circolo ricreativo a servizio dell'Associazione Sportiva, attività accessoria e strettamente connessa alle attività e ai servizi sportivi e ricreativi svolti all'interno del campo di calcio . Il servizio bar deve pertanto essere secondario, strumentale e funzionale ai compiti assistenziali e ricreativi dell'ente e l'eventuale accesso, del tutto occasionale, (ex art.25 della L. n.133/1999) di non soci non deve alterare il carattere mutualistico, assistenziale e ricreativo del centro. È pertanto escluso l'espletamento di attività economica e professionale, con carattere dell'abitudine, a fini di lucro, pena la decadenza della presente concessione.

- L'attività all'interno del locale ristoro, quindi, si ribadisce, deve essere solo di supporto e complementare ad una più generica attività istituzionale di carattere sociale e deve avere carattere di "complementarietà": la gestione contabile tra entrate e uscite del bar deve essere sostanzialmente in pareggio, ovvero se risulta un avanzo lo stesso deve essere utilizzato a copertura di altre attività istituzionali i cui contributi ai costi, versati dai partecipanti all'attività, risultassero non sufficienti alla copertura dei costi.

ART. 2 – Oggetto dell'affidamento

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di attrezzature ed impianti facenti parte del complesso sportivo Parlamento.

La gestione dell'impianto comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso, nonché gli interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento previsti dal progetto presentato e allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato offerta progettuale).

Lo stato di consistenza dell'immobile è descritto analiticamente nella relazione allegato A) alla presente convenzione che dà conto delle attrezzature immobili facenti parte del complesso sportivo descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e nella relazione e documentazione fotografica redatta dagli uffici competenti, allegata alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

L'utilizzo degli impianti dovrà essere preceduto dai necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento, in assenza dei quali ovviamente taluni utilizzi delle strutture saranno preclusi.

Sono imposte come obbligazioni minime, computate anche ai fini della determinazione del periodo di durata di convenzione minima, gli interventi di sostituzione caldaia campo polivalente tensostruttura e la rifunionalizzazione del campo da bocce nonché ogni onere di manutenzione straordinaria del campo da calcio a 11 in erba sintetica "Leo Gelondo".

Si intendono inoltre a carico del gestore gli oneri di specificazione progettuale richiesti dall'Ente (eventuali progetti esecutivi) e di realizzazione, oltre che dei citati interventi obbligatori di tutti quelli proposti in fase di gara secondo il cronoprogramma specificamente presentato ed avallato dall'Ente.

Tali obbligazioni si aggiungono a quella di manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, per l'intera durata della gestione; all'onere di adeguamento generale degli impianti rigenerati, riqualificati e/o ammodernati alle normative in tema di impiantistica e sicurezza, al fine di ottenere le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente.

Si evidenzia che saranno a carico del Comune gli oneri di rifacimento integrale dell'impianto di illuminazione del campo in erba sintetica con relativo efficientamento energetico.

Si sottolinea che la struttura prima della consegna all'affidatario sarà interamente sgombrata dalle attrezzature di proprietà del gestore uscente e che il nuovo affidatario dovrà dotarsi, qualora operi modifiche nelle destinazioni di utilizzo degli immobili dei necessari titoli edilizi.

ART. 3 – Durata dell'affidamento. Divieto di subconcessione

1. L'affidamento dell'impianto avrà durata per un periodo massimo di x (x) anni a far data da _____. Tale periodo è correlato all'entità degli investimenti così come proposti dall'Associazione sulla base del relativo piano economico finanziario presentato a seguito di avviso ad evidenza pubblica, in relazione agli investimenti previsti sugli impianti. È escluso ogni tacito rinnovo.
2. Qualora il concessionario aderisca a progetti di cofinanziamento di pubbliche amministrazioni e per esso siano previsti forme di concessione maggiori, il periodo di durata del contratto potrà essere esteso, di concerto con l'Amministrazione Comunale, fino alla durata dei predetti finanziamenti.
3. È fatto divieto al concessionario di subconcedere, la gestione dell'impianto sportivo. L'utilizzo temporaneo della struttura da parte di soggetti terzi, alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, non si configura come sub-concessione.
4. È altresì vietata tassativamente ogni altra destinazione dell'impianto concesso con la presente convenzione, come pure non è consentito alla società concessionaria di trasmettere ed accordare ad altri Enti o società i benefici che le derivano da essa.
5. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui ai precedenti commi costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
6. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del bene concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 – Destinazione d'uso dei beni e finalità della gestione

1. La concessione è intesa ad assicurare al concessionario la possibilità di svolgere il proprio oggetto sociale con riferimento principale all'attività calcistica (allenamenti e partite). Ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative sono ammissibili in quanto complementari all'attività calcistica e in funzione della loro utilità sociale, culturale e sportiva collettiva, con particolare attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel suddetto settore.
2. Il concessionario, in tale contesto, dovrà pertanto curare la predisposizione di:
 - a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto e della sua potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:
 - organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e presentando al Comune il piano di utilizzo dell'impianto;
 - organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
 - b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:
 - gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di custodia, cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
 - sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
 - gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
 - gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo ivi compreso l'assolvimento degli oneri fiscali.

c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte.

3. Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative o intenti speculativi e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che dichiara altresì di condividere.
4. Il concessionario dovrà perseguire la massima efficienza nella conduzione degli impianti e nell'organizzazione dell'attività a tutela preminente dei fruitori nell'obiettivo della massima qualità sportiva.

ART. 5 – Tariffe

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo temporaneo degli impianti spettano al concessionario.
2. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe che sono adottate ogni anno con deliberazione dalla Amministrazione Comunale e, definire e rendere note eventuali ulteriori tariffe per utenze e/ o servizi non previsti da delibera comunale.
3. Nell'ipotesi in cui il concessionario abbia formulato proposte di inserimento di nuove attrezzature di gioco, attualmente non presenti e tali proposte siano state accettate dall'ente e autorizzate, la definizione delle tariffe per la fruizione di tali spazi e attrezzature, così come per eventuali attività aggiuntive proposte, saranno proposte dal concessionario medesimo e trasmesse per condivisione all'Amministrazione.
4. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

ART. 6 – Uso dei beni dell'impianto sportivo

1. Al Concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto/i sportivo/i, meglio individuati e qualificati nell'Allegato A, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.
2. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 8, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione quando necessario.

ART. 7 – Assegnazione dei beni

1. L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.
2. Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.
3. L'Ente si riserva di procedere laddove necessario in ragione delle proposte di riqualificazione pervenute a concedere eventuali diritti reali sull'area al fine di consentire l'attuazione delle proposte ritenute di interesse pubblico.

ART. 8 – Obblighi relativi alla manutenzione dell'impianto sportivo e alla realizzazione degli investimenti di riqualificazione proposti

1. Il Concessionario:

- A) assicura tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo comprensivo di tutti gli impianti interni ed esterni, nonché la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) del manto erboso, la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale bar/ristoro, secondo quanto previsto nelle schede allegate alla presente sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale.

- B) assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo in erba sintetica secondo le specifiche indicazioni inserite nell'allegato C.
- C) effettua la pulizia ordinaria e periodica dell'intero/i complesso/i sportivo/i, necessaria a mantenere lo stesso nelle opportune condizioni di efficienza e decoro. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, tramite i competenti Uffici.
- D) si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
- E) si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. In modo particolare deve accertarsi che lo svolgimento di qualsiasi attività sia subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, alle prescrizioni norme ASL e della commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.
- F) si impegna a non utilizzare e a non far utilizzare impianti non a norma o non debitamente dotati delle previste autorizzazioni edilizie, igienico sanitarie, di sicurezza (es. locale bar/ristoro) fino a regolarizzazione delle medesime;
- G) si impegna ad acquisire e a trasmettere all'UTC i certificati di conformità degli impianti termico/elettrico;
- H) si impegna a volturare e ad assumere tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (elettriche, riscaldamento, acqua, telefoniche, ecc.);
- I) si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. In modo particolare deve accertarsi che lo svolgimento di qualsiasi attività sia subordinata al rispetto delle norme di sicurezza: capienza massima di spettatori (l'impianto non può avere un'affluenza superiore a 99 spettatori), prescrizioni norme ASL e commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.
- J) si impegna a seguito dell'intervento di sostituzione della caldaia ad adeguare la pratica di CPI e a mantenerla costantemente aggiornata.

Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare gli interventi di riqualificazione, rigenerazione, ammodernamento e tutte le opere e migliorie che ha dichiarato di voler realizzare nell'ambito del progetto presentato a seguito di avviso ad evidenza pubblica, secondo il cronoprogramma e con le tempistiche e le modalità indicate.

2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato degli impianti e delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso/i afferenti.
3. Per gli interventi di cui all'ultimo paragrafo del primo comma, nonché per tutti gli interventi ampliativi/migliorativi dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al Concessionario.
4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto/i sportivo/i, gli stessi non potranno causare alcun esborso per l'Amministrazione Comunale.
5. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto sportivo, non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune di Cossato.
6. La concessione comprende in ogni caso tutte le spese ordinarie necessarie allo svolgimento delle attività annesse all'impianto.
7. È fatto obbligo al concessionario di:

- consegnare al Comune la documentazione per l'inizio delle opere e, ad ultimazione delle stesse, tutte le certificazioni delle strutture e degli impianti ove dovute in relazione agli specifici interventi programmati, i collaudi, il Certificato di Regolare esecuzione delle opere o agibilità;
 - a richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi e ad effettuare le variazioni e aggiornamenti catastali, ove necessario e ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in relazione alla natura degli interventi realizzati;
8. realizzare i lavori di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma presentato, approvato dalla Giunta comunale che sarà allegato alla convenzione, comunicando al Comune eventuali slittamenti che si rendessero necessari in ragione di cause non dipendenti dall'affidatario e in ogni caso rendicontando gli avanzamenti dello stesso;
 9. mantenere un Registro dei Controlli Periodici relativo a: verifica degli estintori e dei presidi antincendio, controllo dei sistemi e uscite di sicurezza, manutenzione della centrale termica, idrica, elettrica e dei gruppi elettrogeni e tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 10. curare gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto del 24/04/2013, pubblicato sulla G.U. n. 69/2013 e ss.mm.ii., nonché al Decreto 16 marzo 2023 relativo alla Legge 4 agosto 2021, n. 116, ove applicabile, relativo, tra le altre, all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito sportivo ed in particolare:
 - assicurare nell'impianto un defibrillatore semiautomatico in luogo accessibile e idoneo;
 - effettuare la formazione del proprio personale operante nell'impianto;
 - curare la manutenzione del suddetto dispositivo salvavita, affinché lo stesso rimanga costantemente operativo;
 - curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo, verificare il corretto funzionamento del DAE prima dell'inizio dell'attività sportiva individuando un referente nominato dalla società, che registri le eventuali anomalie su un apposito registro da conservare nei pressi del dispositivo DAE;
 11. impegnarsi ad acquisire/rinnovare l'omologazione federale dell'impianto a propria cura e spese;
 12. rispettare eventuali servitù costituite da impianti di illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica, rete acquedotto, rete fognaria o altri eventuali sottoservizi presenti all'interno degli impianti, garantendo altresì l'accesso ai rispettivi gestori per gli eventuali interventi di manutenzione.

ART. 9 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

ART. 10 - Tutela della salute e della sicurezza

1. Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, soci o collaboratori a qualsivoglia titolo, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti

interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

2. Il Concessionario terrà conto pertanto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

ART. 11 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento della gestione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nella presente convenzione.
2. Il concessionario:
 - si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
 - si impegna ad eseguire i lavori e le attività previste in convenzione nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antifortunistica e la salute dei lavoratori.
3. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.
4. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.

ART. 12 – Accesso all'impianto sportivo

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso esclusivamente per attività sportive e collaterali comunque coerenti con la destinazione specifica della struttura, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso.
2. L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato, tra le altre, dal piano tariffario approvato annualmente dal concedente.
3. Il concessionario, compatibilmente con la programmazione delle proprie attività, ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del tariffario succitato, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive, per l'espletamento di attività che abbiano specifica attinenza alle finalità dell'impianto, i seguenti soggetti:
 - persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumerne la responsabilità;
4. Il concessionario, prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti e alle attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere;
5. L'uso dell'impianto per le attività e le manifestazioni scolastiche avviene a titolo gratuito salvo rimborso forfettario a cura del Comune, come meglio indicato nel successivo art. 17 commi 3 e 4.
6. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario;
7. Il Concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

ART. 13 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:

- a) prendere in consegna l'impianto/i e le installazioni nello stato attuale ed osservare la massima diligenza nel servirsene, per l'uso determinato dalla presente convenzione;
 - b) rispondere della perdita di materiale accessorio, del deterioramento, dell'avaria o di guasti all'impianto, anche se cagionati da persone non facenti parte del Concessionario, ammesse all'uso o godimento delle cose;
 - c) dotarsi del materiale di pronto soccorso e di primo intervento di soccorso, previsto dalla normativa vigente;
 - d) predisporre il piano di emergenza ed evacuazione dell'impianto;
 - e) riconsegnare l'impianto, nonché tutte le installazioni con i loro annessi, nel medesimo stato in cui sono assunti in godimento, salvo il riconoscimento da parte dell'Ente proprietario di un deterioramento conseguente all'uso;
 - f) sostituire o ripristinare a proprie spese quelle parti od accessori che al momento dello scioglimento della presente convenzione non si presentassero nelle condizioni di cui al precedente capoverso;
 - g) consentire l'utilizzo gratuito (salvo rimborso a carico del Comune) da parte delle scuole e degli istituti scolastici cittadini, in orari da concordare;
 - h) individuare un Responsabile della Gestione e della Sicurezza dell'Impianto Sportivo (Direttore dell'impianto). Tale nominativo/i (nel caso in cui siano due soggetti diversi) dovrà/dovranno essere tempestivamente comunicato/i al Comune ed alle autorità competenti;
 - i) individuare il personale addetto antincendio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nella presente convenzione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario;
 3. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente atto, deposita copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.
 4. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del Concessionario.
 5. In particolare il concessionario, nella persona del suo Rappresentante/Presidente pro-tempore, assume il ruolo di Terzo Responsabile per tutto quanto attiene la gestione dell'impianto di riscaldamento, ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm., provvedendo alla manutenzione annuale e alla verifica dei fumi biennale della caldaia posta al servizio del fabbricato aggiornando il Libretto di Centrale.
 6. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.
 7. Il Concessionario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.
 8. Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:
 - a) a presentare ogni anno al Comune, una relazione consuntiva del piano delle manutenzioni, nonché una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta;
 - b) apposito rendiconto economico in cui siano evidenziate le spese sostenute nell'anno sportivo precedente e tutte le entrate e i proventi, nessuno escluso, riconducibili alla concessione dell'impianto (es.: eventuali proventi da somministrazioni alimenti/bevande, bar, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.; attività istituzionali: quote associative, iscrizioni, tariffe, contributi, ecc.);

- c) al rispetto del progetto di utilizzo presentato.
9. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione, la voltura e la fornitura delle utenze.
10. Sono altresì a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe previste da norme di legge o regolamentari, nessuna esclusa.

ART.14 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:
- a) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci nei limiti e alle condizioni esplicitate nella presente convenzione, o, ricorrendone le condizioni di legge, in via del tutto occasionale, aperto al pubblico;
 - b) il diritto di esclusiva pubblicità all'interno dell'impianto;
 - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
- La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere e provento sono a carico e a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie.
- L'attività del bar che eventualmente sarà esercitata dal concessionario (mediante predisposizione a suo totale carico di ogni adempimento di natura edilizia, commerciale, sanitario, ecc.) deve in ogni caso configurarsi come circolo ricreativo, attività secondaria e accessoria e strettamente connessa alle attività e ai servizi sportivi e ricreativi. Il servizio bar deve pertanto essere funzionale ai compiti assistenziali e ricreativi dell'ente e l'eventuale accesso, del tutto occasionale, di non soci non deve alterare il carattere mutualistico, assistenziale e ricreativo del centro. È pertanto escluso l'espletamento di attività economica e professionale, con carattere dell'abitudine, a fini di lucro, pena la decadenza della presente concessione.

ART. 15 – SPAZI PUBBLICITARI

1. La concessionaria è autorizzata a gestire tutti gli spazi pubblicitari esclusivamente all'interno dell'impianto in concessione, nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica.
2. Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.
3. Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato alla ditta concessionaria del servizio. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.
4. È obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.
5. In deroga al divieto di sub concessione, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo, l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del Decreto lgs. n.36/2023 e delle norme per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 15 bis – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il concedente:

1. assume l'onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e riparazione non previsti dalla presente convenzione e suoi allegati. Il concedente NON assume la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle opere nuove realizzate dal concessionario.

ART. 16 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 38/2021 l'affidamento in gestione è gratuito.
2. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione e eventuali ulteriori tariffe definite dal concessionario (e rese pubbliche) per servizi non previsti.
3. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.
4. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.
5. Il Concessionario è autorizzato a gestire tutti gli spazi pubblicitari esclusivamente all'interno dell'impianto in concessione, nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica.
6. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.
7. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 17 – Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per proprie esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili - l'Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate non superiore a 10 per ciascun anno. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo al concessionario, almeno 20 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo. Le spese sostenute per utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.
2. Il concessionario è tenuto a fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione dell'impianto.
3. Il comune si riserva il diritto di utilizzo della tensostruttura quale palestra a uso scolastico.
4. A fronte di 200 (duecento) ore massime per anno scolastico di messa a disposizione dell'impianto per le scuole cossatesi, è previsto un rimborso spese annuo massimo di 5.000,00 euro (oneri fiscali e tasse compresi) da erogarsi al Concessionario dal Comune proporzionalmente alle ore di utilizzo. Il contributo non assume valore di corrispettivo ma di mero sostegno all'attività.
5. Il Concessionario è tenuto a garantire pertanto la piena funzionalità dell'impianto al fine di garantirne gli utilizzi a fini scolastici garantendo la fruibilità degli spazi adeguatamente riscaldati per tutte le giornate indicate. È prevista applicazione di penale di € 50,00 per la mancata messa a disposizione dei locali non giustificata da causa di forza maggiore. Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento al penale sarà applicata a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla comunicazione all'Ente del malfunzionamento.

ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune

1. In qualunque momento il Comune potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessari ed opportuni per motivi di interesse pubblico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal cronoprogramma degli interventi. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune (compreso il periodo necessario per i lavori di sostituzione del campo sintetico).

3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 19 – Riserva di utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario si impegna a riservare le porzioni dell'impianto sportivo con le modalità definite nel progetto di utilizzo e per le specifiche attività svolte a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani.

ART. 20 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.
2. Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente il concessionario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena manleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 21 – Garanzia e penali

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto puntuale adempimento degli obblighi convenzionali, ha prodotto, a titolo di garanzia, polizza fidejussoria n..... stipulata con agenzia di, in data ,prot n..... del per un importo corrispondente al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi convenzionali relativi alla gestione dello stesso impianto e precisamente per €

La garanzia deve essere mantenuta attiva per tutto il periodo di durata della concessione.

Per il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni prescritte nella presente Convenzione con specifico termine di adempimento (es.: consegna relazioni annuali, consegna documenti, riconsegna degli impianti) compresa l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'impianto rispetto al cronoprogramma presentato è prevista penale giornaliera di € 300,00. Rimane salvo quanto disposto dall'Art. 26 della Convenzione.

ART. 21 bis- Garanzie assicurative

1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.
2. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.
3. Il concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
 - a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;
 - b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
 - c. per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.A tale fine l'affidatario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:
 1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00;

2. Polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori (RCO) con massimale non inferiore a € 3.000.000,00;
4. Il Concessionario, che presenta una polizza assicurativa con scadenza annuale anziché per tutta la durata contrattuale, come indicato al c. 3 del presente articolo, deve fornire la dichiarazione della Società Assicurativa, con la quale la stessa si obbliga a notificare al Comune, mediante lettera raccomandata A/R, o Pec, il mancato pagamento da parte dell'Assicurato del premio di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza; al verificarsi di queste condizioni, nei soli confronti del Comune, la polizza in corso sarà considerata valida ed efficace fino a quando siano trascorsi giorni 15 (quindici) dalla data di invio della lettera raccomandata. Inoltre, la Società Assicuratrice si obbliga, ove intenda avvalersi della facoltà di recesso per sinistro prevista dal contratto, di dare di ciò comunicazione al Comune di Cossato a mezzo lettera raccomandata A/Ro Oec almeno 30 giorni prima della data di cessazione della garanzia.
5. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa all'Ufficio Sport, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione, per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

Art. 22 - Modalità di espletamento della gestione dell'impianto sportivo

1. Il concessionario, conformemente agli obblighi assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:
 - la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
 - la riscossione delle quote previste dal tariffario;
 - l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
 - l'approntamento delle strutture sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
 - la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
 - il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 - l'esecuzione tempestiva di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza.

ART.23 - Organizzazione delle attività

1. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle normative vigenti;
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico o con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Autorità competente possa emanare nelle materie indicate.
3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza e trasparenza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivi, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il concessionario si impegna altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei

cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 24 – Controllo e verifiche della gestione

1. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.
2. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:
 - a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti;
 - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
 - c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo;
3. Il Comune procederà a verificare periodicamente l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del piano delle manutenzioni presentato in sede di gara.
4. Il Concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

ART. 25 – Revoca della concessione

1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare, senza indennizzo, il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 per il rilascio dell'impianto.
3. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

ART. 26 – Cessazione anticipata della convenzione

1. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse.
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico.
 - c) per il venir meno del rapporto fiduciario e partecipativo con il concessionario a seguito di gravi fatti incompatibili con la gestione "partecipata" dell'impianto costituente una delle finalità della presente convenzione, ad esempio quando il concessionario (compresi tutti i suoi associati) pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni del Comune oppure nel caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione
2. La concessione può essere risolta per inadempimento ai termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) gravi violazioni della presente convenzione;
 - b) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e periodica;
 - c) gravi mancanze o negligenze della manutenzione così come previsto negli allegati B e C.
 - d) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
 - e) grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce;

f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 30 giorni nel corso di un esercizio finanziario (salvo documentati casi di forza maggiore);

g) utilizzo dell'impianto non coerente con le finalità improprie e specifiche della struttura, ovvero per manifestazioni, eventi, contesti estranei agli scopi sociali e statutari del concedente ovvero per fini privatistici;

3. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo cause di forza maggiore o altre a lui non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato formalmente al concedente con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della gestione, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto all'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Concedente.

ART. 28 – - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 29 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

1. Il concessionario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.
2. Il concessionario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.
3. Il concessionario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART.30 – Normativa anticorruzione

1. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico contraente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001.

ART. 31 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle Leggi e al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n.97 del 19/12/2000 del Comune di Cossato e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Premesso che la reciproca acquisizione dei dati dei soggetti firmatari è indispensabile per la

conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi, si autorizzano al trattamento dei dati in questione ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Ogni comunicazione fra i soggetti firmatari avente per oggetto la convenzione deve essere inviata agli indirizzi indicati nell'epigrafe del presente atto.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cossato.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizio.dpo@asmel.eu dpo.asmel@asmepec.it.

Art. 33 – Oneri e spese.

Tutte le spese della presente convenzione nonché quelle dipendenti dalla medesima, nessuna esclusa o eccettuata, vengono assunte dall'Associazione.

Le parti concordano che provvederanno alla registrazione della presente convenzione soltanto in caso d'uso (art. 6 D.P.R. 131/86) e che le relative spese saranno a carico della parte che chiede la registrazione.